

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2008, n. 289.

Reg. (CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, Misura 211 «indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane» e Misura 212 «indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane», annualità 2008. Avviso pubblico.

VISTO il Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 209 dell'11 agosto 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 277 del 21 ottobre 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/05 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, predisposto ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato in data 1 agosto 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 20 giugno 2006 concernente "Politica di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005 “ Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2007;

VISTA la Deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva della proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” per l’inoltro ai servizi della Commissione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708 del 15 febbraio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di finanziamento nonché per l’espletamento e la definizione dei procedimenti istruttori da parte delle strutture competenti;

VISTO l’avviso pubblico della Misura 211 “indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” e della Misura 212 “indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane – annualità 2008, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

VISTO il Decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 ed in corso di pubblicazione;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si fa riferimento alla vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, aggiornate con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale di cui al punto precedente;

RITENUTO, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti, da adottare entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del richiamato decreto n. 1205 del 20 marzo 2008, ad integrare l’avviso pubblico di cui alla presente deliberazione con la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni e delle sanzioni ad esse associato;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

1. di approvare l'avviso pubblico relativo alla Misura 211 "indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane" e alla Misura 212 "indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2. di procedere con successivi provvedimenti ad integrare l'avviso pubblico di cui al punto 1, per la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo, in corso di pubblicazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.assagri.it.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

MISURA 211

**“indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori in zone montane”**

MISURA 212

**“indennità a favore di agricoltori in zone
svantaggiate, diverse dalle zone montane**

**AVVISO PUBBLICO
Annualità 2008**

INDICE

- Articolo 1* *Obiettivi delle Misure*
- Articolo 2* *Ambito territoriale d'intervento*
- Articolo 3* *Descrizione tecnica delle Misure*
- Articolo 4* *Soggetti beneficiari*
- Articolo 5* *Requisiti e condizioni di ammissibilità*
- Articolo 6* *Termini e modalità di presentazione delle domande*
 6.1 Modalità di presentazione
 6.2 Termini di presentazione
- Articolo 7* *Documentazione*
- Articolo 8* *Agevolazioni previste*
- Articolo 9* *Criteri di ammissibilità*
- Articolo 10* *Valutazione istruttoria delle domande*
- Articolo 11* *Programmazione finanziaria e criteri di priorità*
 per la selezione delle domande
- Articolo 12* *Controlli e Sanzioni*

Elenco Allegati

- Allegato 1* *Zone svantaggiate*
- Allegato 2* *Dichiarazione sostitutiva ed impegno*

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'AGRICOLTURA

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 211 - Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di agricoltori in zone montane (misura 211) o in zone svantaggiate diverse dalle zone montane (misura 212) e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008

ARTICOLO 1

Obiettivi delle misure

Le presenti Misure del Programma contribuiscono all'obiettivo di "Promuovere la permanenza all'attività agricola nelle aree svantaggiate" e rispondono al fabbisogno di una gestione attiva dei territori con maggiori rischi ambientali ed in particolare relativi all'erosione del suolo, al dissesto idrogeologico e soprattutto alla perdita della biodiversità.

La logica del sostegno risiede nella constatazione che nei territori montani e svantaggiati la permanenza di aziende agricole che adottano sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente determina di fatto l'erogazione di vantaggi ambientali utili al presidio del territorio.

Le Misure contribuiscono a favorire il mantenimento di una comunità rurale economicamente vitale nelle zone montane, incoraggiando la permanenza delle imprese e l'utilizzazione agricola delle terre. La presenza stabile, della stessa sul territorio, garantisce una funzione di presidio ambientale garantendo la tutela della biodiversità e del suolo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza di attività agricole ed in particolare di quelle zootecniche;
- riconoscere e valorizzare la valenza sociale ed ambientale delle attività agricole e zootecniche svolte in zone montane e svantaggiate;
- sostenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna (misura 211) e svantaggiate (misure 212).

Le Misure in sintonia con gli obiettivi generali del programma ed in particolare con la necessità di favorire la presenza umana sul territorio consentendo in tal modo di sostenere aziende economicamente vitali tutelando lo spazio naturale ed il paesaggio.

ARTICOLO 2**Ambito territoriale di intervento**

La misura 211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” si applica esclusivamente nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3 – paragrafo 3, mentre la misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” si applica esclusivamente nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5. Le indennità previste nelle presenti misure sono corrisposte, pertanto, per le sole superfici aziendali ricadenti all’interno delle zone suindicate.

L’elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva, sia per la misura 211 che per la 212, è riportato in allegato al presente avviso (ALLEGATO 1). Nel caso di comuni parzialmente delimitati le superfici eleggibili sono quelle ricadenti nei fogli catastali indicati per ciascun comune nello stesso allegato

ARTICOLO 3**Descrizione tecnica delle misure**

E’ corrisposta una indennità agli agricoltori, che si impegnino a proseguire l’attività agricola per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento dell’indennità compensativa

Il pagamento della indennità compensativa annuale, per entrambe le misure, è erogata su base forfetaria per la campagna di riferimento ed è subordinato alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento con la quale il beneficiario si impegna al rispetto di:

- mantenere l’attività agricola, per le superfici ricadenti nelle zone eleggibili come indicate nell’articolo 2, ovvero le zone montane di cui alla Dir. 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive integrazioni per la misura 211 e le zone svantaggiate diverse da quelle montane come delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5, destinate alla coltivazione di una delle colture e nei limiti di seguito specificati:
 - o per entrambe le misure, le *colture foraggere*, sia avvicendate che permanenti, a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino) per una superficie minima di 2 ha per la misura 211 ridotta a 1,5 ha per la misura 212. Tali superfici sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/superficie foraggiera aziendale (Unità Bestiame Adulto) è compreso nell’intervallo tra 0,5 e 2, per la misura 211, e tra 0,5 e 1,4 per la misura 212, con una consistenza aziendale minima di 3 UBA. Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/sf le UBA extra aziendali. Le colture ammissibili sono le seguenti: Erba medica, Trifoglio, Prato, Prato Pascolo, Pascolo, Mais da foraggio, altre foraggere, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto. Si specifica che il computo della superficie foraggiera per il calcolo del rapporto UBA/sf può tenere conto, oltrechè delle superfici gestite sotto la diretta responsabilità dell’azienda per le quali è corrisposto l’indennità, anche di altre eventuali superfici aggiuntive non eleggibili a premio. Ciò in ragione di un utilizzo parziale delle stesse (contratti di “erba in piedi”, superfici utilizzate in transumanza, ecc.) o nel caso di superfici effettivamente pascolate ma per le quali non è prevista la corresponsione delle indennità in quanto classificabili come “superficie boschiva pascolabile” od “incolti sterili pascolabili”;
 - o Per la misura 211, le *colture arboree specializzate* nella superficie minima di ha. 0,5. Le colture arboree ammissibili sono: Vite, Melo, Pero, Ciliegio, Castagno (solo castagno da frutto), noce (solo noce da frutto) oliveto, nocciolo e piccoli frutti. E’ esclusa dall’indennità la coltura dell’actinidia (Kiwi). Per la 212 le *colture erbacee* nella sup. minima di 1,5 ha con esclusione delle colture industriali, ortive da industria e mais.
- su tutta la superficie agricola aziendale, ivi comprese le superfici non eleggibili ai sensi delle presenti misure, all’osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) stabilite nel regime di

condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Relativamente all'anno 2008, gli impegni derivanti dal rispetto della condizionalità previsti nel DM n. 12541/2006 sono integrati con quelli riportati nel decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286 adottato dal MiPAF, che modifica ed integra il precedente decreto ministeriale. Tale decreto recepito da parte della Regione con D.G.R. n. 1035/07, è vigente a decorrere dal 1 gennaio 2008;

- la superficie minima aziendale da assoggettare all'impegno, intesa come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere pari ad almeno 2 ettari (ha), nel caso della misura 211, ridotto a 1,5 ha per la misura 212.

Le indennità previste da entrambe le misure può essere corrisposta, inoltre, per i soggetti beneficiari che si impegnino a mantenere l'attività agricola in azienda per almeno cinque anni a decorrere dal giorno successivo al pagamento dell'indennità compensativa annuale.

ARTICOLO 4 **Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alle presenti Misure gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Sono esclusi dalle indennità previste nelle presenti misure gli agricoltori che percepiscono una pensione.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

ARTICOLO 5 **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili alle indennità e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie

(coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003;

- la **superficie foraggera** ammissibile a premio per la quale può essere corrisposta l'indennità è quella superficie coltivata con le colture indicate nell'articolo 3. Per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico può essere, altresì, utilizzata la superficie complessiva investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- l'indennità può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, tenuto delle seguenti precisazioni e fatte salve le eccezioni di seguito riportate:
 - per le *colture foraggere* si fa riferimento alle superfici indicate nel fascicolo unico aziendale ed individuate nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate dalla circolare AGEA n. 8 del 10 maggio 2007 concernente le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2007, disponibile sul sito www.agea.gov.it;
 - per la *vite* le superfici eleggibili sono individuate tenendo conto delle superfici vitate come risultanti nello schedario vitivinicolo regionale e dichiarate per la costituzione dello stesso;
 - per l'*olivo* il computo delle superfici olivetate eleggibili all'aiuto è effettuato utilizzando il metodo comune di calcolo OLIAREA. Nel caso di mancata presenza di tali superfici nel catasto Oleario, sulla base delle dichiarazioni che dovranno essere rese dall'agricoltore, per l'individuazione delle superfici ammissibili al premio si fa riferimento al sistema di calcolo previsto per le "altre colture arboree", utilizzando i valori riportati alla tabella B che segue;
 - per le *altre colture arboree*, diverse da quelle summenzionate, il premio può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è *specializzata* ovvero se è garantita la totale copertura del suolo o se il numero di piante ad ettaro della medesima specie dichiarate in domanda è uguale o superiore al valore indicato nella colonna «*Limite massimo*» delle tabelle sotto riportate ("Tabella B" per tutte le azioni della misura 214 e "Tabella C" per l'azione 214.9.a). Nelle stesse tabelle sono indicati, in corrispondenza della colonna «*Limite minimo*», i valori che indicano la densità di piantagione minima al di sotto della quale non può essere erogato alcun premio per la coltura arborea. Se il numero di piante è compreso tra il "Limite minimo" e il "Limite massimo" si procede al ragguaglio delle superfici, ossia la superficie da destinare a premio sarà calcolata in modo proporzionale alla densità massima di specializzazione. In ogni caso per la individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

Tabella B – Densità di impianto

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE
	Piante/ha	Piante/ha
Melo, pero	100	400
Ciliegio	80	250
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	50 (piante a grande sviluppo)	150
	70 (per piante a sviluppo normale)	230
Castagno da frutto e noce da frutto	50	80

- i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.
- per le **Unità di Bestiame Adulto (UBA)** da utilizzare per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi		Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

ARTICOLO 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con le presenti Misure, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - Area 06, Via R. R. Garibaldi, n. 7-00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 0651683503, la seguente documentazione:
 - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
 - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, per l'annualità 2008 entro e non oltre il **28 aprile 2008**, salvo diverse indicazioni dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Termini di presentazione

L'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici, ed in particolare fissa la data del 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Pertanto, per l'annualità 2008 il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), della domanda di aiuto/pagamento relativa all'annualità 2008 è fissato al **15 maggio 2008**. A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda.

Per le domande "rilasciate" dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell'articolo 21 "Presentazione tardiva delle domande" del regolamento (CE) 796/04, si procede ad una *riduzione dell'1%* sull'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario, la domanda è *irricevibile* e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro il **15 giugno 2008**, presso le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio competenti territorialmente, di cui di seguito viene riportato il relativo elenco:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande devono essere inoltrate alle suddette Aree Decentrate in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Si precisa che per le domande rilasciate informaticamente oltre il 15 maggio 2008, e comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2008 la domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Nel caso un imprenditore conduca aziende localizzate in più regioni, potrà presentare tante richieste quante sono le regioni su cui le aziende sono ubicate. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al

Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

In conformità con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento 796/2004 le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate rispetto alla domanda iniziale o all'ultima domanda valida per:

- variare le parcelle dichiarate e richieste a premio, anche in aumento;
- rettificare l'uso delle parcelle dichiarate e richieste a premio.

Sono altresì consentite le correzioni di documenti o contratti che abbiano attinenza con le modifiche sopra indicate.

Tali variazioni sono ammesse entro e non oltre la data del **31 maggio 2008**. La domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 22 e 68 del regolamento 796/2004 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento (CE) 1975/2006

ARTICOLO 7 **Documentazione**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione iniziale al regime di aiuto (1 annualità) dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente Avviso (ALLEGATO 2), che costituisce *documentazione essenziale* e la cui mancanza comporta l'*irricevibilità* della domanda di aiuto/pagamento.

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 2. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale e nel caso di aiuti corrisposti per UBA, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in originale, devono essere resi disponibili, a richiesta, all'ufficio istruttore.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

E' prevista la corresponsione di una indennità compensativa annuale, erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento a fronte della presentazione di una domanda di aiuto/pagamento modulata in funzione dei seguenti scaglioni di ampiezza aziendale, secondo quanto di seguito specificato:

⇒ per la **misura 211** "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane":

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. azienda da 2 ha fino a 10 ha | 150 Euro/ha |
| 2. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 120 Euro/ha |
| 3. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 80 Euro/ha |

⇒ per la **misura 212** "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4. azienda da 1.5 ha fino a 10 ha | 100 Euro/ha |
| 5. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 80 Euro/ha |
| 6. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 50 Euro/ha |

Le indennità previste per entrambe le misure è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

Le indennità compensative erogabili con le presenti Misure non sono compatibili e cumulabili con quelle previste con la misura 213 "Indennità per siti natura 2000"

ARTICOLO 9

Criteri di ammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
- le domande ritenute irricevibili.

ARTICOLO 10

Valutazione istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004 e richiamate al precedente articolo 6 del presente avviso;
- incomplete di tutti i documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;

- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.assagri.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione prodotte dalla Regione.

ARTICOLO 11

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per l'attuazione delle Misure sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto/pagamento presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario delle misure e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dirigenziali.

Per l'annualità 2008 è assegnato, per il pagamento della indennità annuale, il seguente stanziamento complessivo:

- per la misura 211, 3.800.000,00 euro
- per la misura 212, 600.000,00 euro.

Le graduatorie sono formulate, per ciascuna misura, su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati per ciascuna misura.

Le priorità assolute individuano una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le domande di aiuto/pagamento in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità assoluta, sono collocate in testa alla graduatoria. Nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo costituito per priorità assoluta, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.

Per la priorità assoluta e le priorità relative ai fini dell'attribuzione dei punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione riportati, per ciascuna misura, nelle tabelle che seguono. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

MISURA 211 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA' A'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA' A'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 ZM	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in azienda rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	33
	2 ZM	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	Il punteggio relativo alle priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell'areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR.	22
	3 ZM	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggiere.	20
	4 ZM	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricedente in zona montana, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 ZM	Giovane agricoltore		10
	6 ZM	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Zs	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in aziende rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 Zs	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR	22
	3 Zs	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite previste per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggere.	20
	4 Zs	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricadente in zona svantaggiata, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 Zs	Giovane agricoltore		10
	6 Zs	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo, relativamente alle graduatorie di entrambe le misure, la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zona montana e quindi eleggibile all'indennità, con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto (pagamento L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- o ditta individuale : età anagrafica del titolare
- o società di persone: età del socio più giovane
- o società di capitale: età del socio amministratore
- o società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12 **Controlli e sanzioni.**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo delle indennità spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 211
“indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” Pagamenti

MISURA 212
“indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”

AVVISO PUBBLICO
Annualità 2008
ALLEGATO 1
Zone svantaggiate

ALLEGATO 1

PROVINCIA di FROSINONE
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE		SUPERFICIE MONTANA Mis 211		SUPERFICIE SVANTAGGIATA mis 212		ELENCO FOGLI CATASTALI	
	Ha	-	Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3 -		mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4 -		INTERI	
			TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha		
ACQUAFONDATA	2.525	-	-	-	-	-	-	-
ACUTO	1.340	-	-	-	-	-	-	-
ALATRI	9.684	-	-	-	-	-	-	-
ALVITO	5.201	-	-	-	-	-	-	-
AMASENO	7.718	-	-	-	-	-	-	-
ANAGNI	11.315	-	1.530	-	-	-	10-11-12-19-20-21-22-29-30-31-38-39-40-41-42-43-54-55	-
AQUINO	1.923	-	-	-	-	-	-	-
ARCE	2.950	-	-	520	-	-	1-2-3-4-7-14	-
ARNARA	1.233	-	-	-	-	-	-	-
ARPINO	5.597	-	5.597	-	-	-	-	-
ATINA	2.980	-	2.980	-	-	-	-	-
AUSONIA	1.951	-	-	-	1.951	-	-	-
BELMONTE CASTELLO	1.425	-	1.425	-	-	-	-	-
BOVILLE ERNICA	2.813	-	-	943	-	-	3-4-5-6-11-12-15-20-21-27-31-32	-
BROCCOSTELLA	1.194	-	-	-	1.194	-	-	-
CAMPOLI APPENNINO	3.237	-	3.237	-	-	-	-	-
CASALATTICO	2.834	-	2.834	-	-	-	-	-
CASALVIERI	2.709	-	2.709	-	-	-	-	-
CASSINO	8.285	-	-	2.039	-	-	1-5-6-7-8-15-17-18-19-26-27-30-31	-
CASTELLIRI	1.551	-	1.551	-	-	-	-	-
CASTELNUOVO PARANO	995	-	995	-	-	-	-	-
CASTRO DEI VOLSCI	5.824	-	5.824	-	-	-	-	-
CASTROCIELO	2.789	-	-	670	-	-	1-2-7-12-13-14-21-22	-
CECCANO	6.043	-	-	-	1.376	-	45-46-53-56-57-58-59-60-61-62-63	-
CEPRANO	3.793	-	-	-	-	-	-	-
CERVARO	3.917	-	-	2.617	-	-	1-2-3-4-5-7-8-9-15	-
COLFELICE	3.421	-	-	200	-	-	1-2-3-5	-
COLLE SAN MAGNO	4.466	-	4.466	-	-	-	-	-
COLLEPARDO	2.507	-	2.507	-	-	-	-	-
CORENO AUSONIO	2.604	-	-	-	2.604	-	-	-

ESPERIA	10.875	-	-	10.875	-	-	-
FALVATERRA	1.277	-	-	1.277	-	-	-
FERENTINO	8.052	-	1.825	-	-	-	1-2-4-5-6-7-8-14-15-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87
FILETTINO	7.766	-	-	7.766	-	-	-
FIUGGI	3.310	-	-	3.310	-	-	-
FONTANA LIRI	1.598	-	-	1.598	-	-	-
FORTECHIARI	1.621	-	-	1.621	-	-	-
FROSINONE	4.701	-	-	-	-	-	-
FUMONE	1.476	-	-	1.476	-	-	-
GALLINARO	1.784	-	-	1.784	-	-	-
GIULIANO DI ROMA	3.399	-	-	3.399	-	-	-
GUARCINO	4.226	-	-	4.226	-	-	-
ISOLA DEL LIRI	1.598	-	-	1.598	-	-	-
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	4.881	-	-	-	4.245	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-48
MOROLO	2.648	-	-	2.648	-	-	-
PALLIANO	7.012	-	-	-	-	-	-
PASTENA	4.202	-	-	4.202	-	-	-
PATRICA	2.699	-	-	2.699	-	-	-
PESCOSOLIDO	4.455	-	-	4.455	-	-	-
PICINISCO	6.202	-	-	6.202	-	-	-
PICO	3.264	-	-	3.264	-	-	-
PIEDIMONTE SAN GERMANO	1.736	-	785	-	-	-	1-2-3-4-5-6-7
PIGLIO	3.512	-	-	3.512	-	-	-
PIGNATARO INTERAMNA	2.456	-	-	-	-	-	-
POFI	3.071	-	-	-	-	-	-
PONTECORVO	8.821	-	-	-	2.770	-	21-22-30-31-32-33-34-44-45-46-47-48-55-56-57-58-66-67-68-69-70-71-72-73-
POSTA FIBRENO	911	-	-	911	-	-	-
RIFI	3.143	-	-	-	-	-	-
ROCCA D'ARCE	1.179	-	-	1.179	-	-	-
ROCCASECCA	4.295	-	850	-	-	-	1-2-3-4-5-6-9-10-15-21
SAN BIAGIO SARACINISCO	3.106	-	-	3.106	-	-	-
SAN DONATO VAL COMINO	3.577	-	-	3.577	-	-	-
SAN GIORGIO A LIRI	1.547	-	-	-	-	-	-
SAN GIOVANNI IN CARICO	2.464	-	-	-	-	-	-
SAN VITTORE DEL LAZIO	2.712	-	-	2.712	-	-	-
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	895	-	-	-	-	-	-
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	1.686	-	-	-	1.686	-	-
SANT'APOLLINARE	1.702	-	-	-	-	-	-

SANTELLA FIUMERAPIDO	4.084	-	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30
SANTOPADRE	2.148	2.148	-	-	
SERRONE	1.543	1.543	-	-	
SETTEFRATI	5.056	5.056	-	-	
SGURGOLA	1.932	1.932	-	-	
SORA	7.184	7.184	-	-	
STRANGOLAGALLI	1.047	-	-	-	
SUPINO	3.524	3.524	-	-	
TERELLE	3.167	3.167	-	-	
TORRE CAJETANI	1.159	1.159	-	-	
TORRICE	1.813	-	-	-	
TREVI NEL LAZIO	5.444	5.444	-	-	
TRIVIGLIANO	1.271	1.271	-	-	
VALLECORSA	3.971	3.971	-	-	
VALLEMAIO	1.953	-	1.953	-	
VALLEROTONDA	5.965	5.965	-	-	
VEROLI	11.891	11.891	-	-	
VICALVI	824	824	-	-	
VICO NEL LAZIO	4.575	4.575	-	-	
VILLA LATINA	1.702	1.702	-	-	
VILLA SANTA LUCIA	1.776	-	814	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
VILLA SANTO STEFANO	2.027	2.027	-	-	
VITICUSO	2.105	2.105	-	-	
			3.425	-	

ALLEGATO I

PROVINCIA di LATINA
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA- Mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
APRILIA	17.770	-	-	-	-	
BASSIANO	3.163	3.163	-	-	-	
CAMPIDIMELE	3.824	-	-	3.824	-	
CASTELFORTE	3.142	-	-	-	1.375	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16
CISTERNA DI LATINA	14.282	-	-	-	-	10-12-13-14-15-19-20-21-22-29-27-28-29-30-35-36-37-38-39-46-47-48-54-55-63-64
CORI	8.601	-	2.910	-	-	1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-17-18-19-23-24-31-40-54-67-73
FONDI	14.226	-	-	-	4.350	1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-17-18-19-23-24-31-40-54-67-73 Sez. C - MARANOIA tutti i Fogli : Sez. B - CASTELLONORATO tutti i Fogli : Sez. A - FORMIA Fogli, 1-2-3-7-8
FORMIA	7.359	-	-	-	6.604	CASTELLONORATO tutti i Fogli : Sez. A - FORMIA Fogli, 1-2-3-7-8
GAETA	2.847	-	-	-	1.383	1-2-3-4-5-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-20
ITRI	10.115	-	-	10.115	-	
LATINA	27.778	-	-	-	-	
LENOLA	4.570	-	-	4.570	-	
MAENZA	4.257	4.257	-	-	-	
MINTURNO	4.207	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-15-21-22-29-30-32-35-36-37-38-41-42
MONTE SAN BIAGIO	6.643	-	-	6.643	-	
NORMA	3.082	3.082	-	-	-	
PONTINIA	11.224	-	-	-	-	
PONZA	985	-	-	985 (par. 5)	-	
PRIVERNO	5.681	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-7-16-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44
PROSEDI	3.608	-	-	3.608	-	
ROCCA MASSIMA	1.807	1.807	-	-	-	
ROCCAGORGA	2.398	2.398	-	-	-	
ROCCASECCA DEI VOLSCI	2.362	-	-	2.362	-	
SABAUDIA	14.429	-	-	-	-	
SAN FELICE CIRCEO	3.209	-	-	-	-	
SANTI COSMA E DAMIANO	3.020	-	-	-	1.800	9-10-17-18-19-21-27-28-29-30-31-32-46-47-48-49-50-51-53-54-58-63-64-65-66-68-69-71-72-73
SERMONETA	4.493	-	850	-	-	11-12-14-15-27-28-30-31-32-33

SEZZE	10.138	-	1.900	-	1-2-3-4-5-6-12-13-16-18-23-24-26-27-29-31-39-40
SONNINO	6.379	6.379	-	-	
SPERLONGA	1.800	-	1.021	-	2-3-7-8-9-10-12-13-14
SPIGNO SATURNIA	3.868	-	-	3.868	
TERRACINA	13.640	-	3.540	-	1-19-20-21-22-23-24-25-39-40-41-42-43-44-45-46-47-54-55-56-57-58-59-60-61-69-70-71-72-74-75-76-77-78-79-87-88-92-93-94-98
VENTOTENE	154	-	-	154 (par. 5)	

ALLEGATO 1

PROVINCIA di RIETI
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA -Mis 212 DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
		ACCUMOLI	8.689	-	-	
AMATRICE	17.443	-	-	-	-	
ANTRODOCO	6.400	-	-	-	-	
ASCREA	1.441	-	-	-	-	
BELMONTE IN SABINA	2.361	-	-	-	-	
BORBONA	4.634	-	-	-	-	
BORGO VELINO	1.733	-	-	-	-	
BORGOROSE	14.893	-	-	-	-	
CANTALICE	3.771	-	-	-	-	
CANTALUPO IN SABINA	1.058	-	-	-	-	
CASAPROTA	1.455	-	610	-	-	1-2-3-4-5-6-7-10-11
CASPERIA	2.535	-	-	-	-	
CASTEL DI TORA	1.566	-	-	-	-	
CASTEL SANT'ANGELO	3.131	-	-	-	-	
CASTELNUOVO DI FARFA	903	-	-	-	-	
CITTADUCALE	7.095	-	-	-	-	
CITTAREALE	5.897	-	-	-	-	
COLLALTO SABINO	2.218	-	-	-	-	
COLLE DI TORA	1.416	-	-	-	-	
COLLEGIOVE	1.076	-	-	-	-	
COLLEVECCHIO	2.721	-	-	-	-	
COLLI SUL VELINO	1.308	-	748	-	-	1-2-3-4-5-7-8-9
CONCERVIANO	2.147	-	-	-	-	
CONFIGNI	2.269	-	-	-	-	
CONTIGLIANO	5.351	-	3.396	-	-	1-2-7-8-9-16-17-18-21-22-23-24-27-28-29-32-33-34-35-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48
COTTANELLO	3.633	-	-	-	-	
FARA SABINA	5.488	-	-	-	-	
FIAMIGNANO	10.070	-	-	-	-	
FORANO	1.755	-	-	-	-	
FRASSO SABINO	441	-	-	-	-	

GRECCIO	1.788	1.788	-	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
LABRO	1.141	-	1.141	-	-	
LEONESSA	20.485	20.485	-	-	-	
LONGONE SABINO	3.405	3.405	-	-	-	
MAGLIANO SABINA	3.769	-	-	-	-	
MARCEPELLI	1.102	1.102	-	-	-	
MICIGLIANO	3.744	3.744	-	-	-	
MOMPEO	1.089	-	615	-	-	1-2-3-4-5-6-8
MONTASOLA	1.264	1.264	-	-	-	
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	3.070	3.070	-	-	-	
MONTEBUONO	1.462	-	650	-	-	1-4-5-6-11-12-13-19-20
MONTELEONE SABINO	1.886	-	730	-	-	1-2-6-7-8-9-12-13-14-19-20
MONTENERO SABINO	2.263	2.263	-	-	-	
MONTEPOLI DI SABINA	3.760	-	-	-	-	
MORRO REATINO	1.582	1.582	-	-	-	
NESPOLO	866	866	-	-	-	
ORVINIO	2.455	2.455	-	-	-	
PAGANICO SABINO	920	920	-	-	-	
PESCOROCCHIANO	9.458	9.458	-	-	-	
PETRELLA SALTO	10.216	10.216	-	-	-	
POGGIO BUSTONE	2.233	2.233	-	-	-	
POGGIO CATINO	1.400	-	670	-	-	1-2-3-5-6-10-11
POGGIO MIRIETO	2.685	-	238	-	-	1,7,8
POGGIO MOIANO	2.681	2.681	-	-	-	
POGGIO NATIVO	1.619	-	-	-	-	
POGGIO SAN LORENZO	367	-	-	-	-	
POSTA	6.620	6.620	-	-	-	
POZZAGLIA SABINO	2.522	2.522	-	-	-	
RIETI	20.652	-	14.012	-	-	1-2-3-4-5-6-8-9-16-17-18-45-46-47-54-55-56-57-59-67-69-78-80-88-89-90-96-99-100,101 da F.102 a F.130, da F. 132 a F.178 - RIETI SEZ. VAZIA da F. 1 a F. 30
RIVODUTRI	2.685	2.685	-	-	-	
ROCCA SINIBALDA	4.941	4.941	-	-	-	
ROCCANTICA	1.669	1.669	-	-	-	
SALISANO	1.748	1.748	-	-	-	
SCANDRIGLIA	6.306	6.306	-	-	-	
SELCI	776	-	-	-	-	
STIMIGLIANO	1.157	-	-	-	-	
TARANO	2.008	-	-	-	-	
TOFFIA	1.158	-	-	-	-	
TORRI IN SABINA	2.615	-	732	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-10
TORRICELLA IN SABINA	2.578	2.578	-	-	-	
TURANIA	860	860	-	-	-	
VACONE	914	914	-	-	-	
VARCO SABINO	2.464	2.464	-	-	-	

ALLEGATO I

PROVINCIA di ROMA
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha.	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - Mis 212 mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
AFFILE	1.503	1.503	-	-	-	
AGOSTA	948	948	-	-	-	
ALBANO LAZIALE	2.580	-	-	-	-	
ALLUMIERE	9.230	-	-	9.230	-	
ANGUILLARA SABAZIA	7.491	-	-	-	-	
ANTICOLI CORRADO	1.628	1.628	-	-	-	
ANZIO	4.343	-	-	-	-	
ARCINAZZO ROMANO	2.827	2.827	-	-	-	
ARDEA	5.090	-	-	-	-	
ARICCIA	1.836	-	-	-	-	
ARSOLI	1.213	1.213	-	-	-	
ARTENA	5.435	-	-	-	-	
BELLEGRA	1.877	1.877	-	-	-	
BRACCIANO	14.252	-	-	-	-	
CAMERATA NUOVA	4.019	4.019	-	-	-	
CAMPAGNANO DI ROMA	4.607	-	-	-	-	
CANALE MONTERANO	3.689	-	-	-	-	
CANTERANO	732	732	-	-	-	
CAPENA	2.945	-	-	-	-	
CAPRANICA PRENESTINA	2.020	2.020	-	-	-	
CARPINETO ROMANO	8.448	8.448	-	-	-	
CASAPE	533	533	-	-	-	
CASTEL GANDOLFO	1.471	-	-	-	-	
CASTEL MADAMA	2.846	2.846	-	-	-	
CASTEL NUOVO DI PORTO	3.084	-	-	-	-	
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1.506	1.506	-	-	-	
CAVE	1.775	-	-	-	-	
CERRETO LAZIALE	1.177	1.177	-	-	-	
CERVARA DI ROMA	3.163	3.163	-	-	-	

SANT'ANGELO ROMANO	2.145	-	1.950	-	1-2-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
SANTOESTE	4.396	-	-	-	
SARACINESCO	1.101	1.101	-	-	
SEGNI	6.103	6.103	-	-	
SUBIACO	6.344	6.344	-	-	
TIVOLI	6.850	-	4.660	-	da F. 1 a F. 17, da F. 21 a F. 31, da F. 34 a F. 48, da F. 51 a F. 56, 58-59-63-64-71-72-73-74-75-76-77-78-79-85-86
TOLFA	6.776	-	-	4.580	5-9-10-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-37-38-39-47-48-49-50-51-54-56-57-63-64-65-
TORRITA TIBERINA	1.080	-	-	-	
TREVIGNANO ROMANO	3.944	-	-	-	
VALLEPIETRA	5.173	5.173	-	-	
VALLINFREDA	1.682	1.682	-	-	
VALMONTONE	4.087	-	-	-	
VELLETRI	1.121	-	-	-	
VICOVARO	3.612	3.612	-	-	
VIVARO ROMANO	1.250	1.250	-	-	
ZAGAROLO	2.704	0	dato da confermare	-	1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-18-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58-59-60-70-71

ALLEGATO I

PROVINCIA di VITERBO
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268

COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI da F. 1 a F. 18 da F. 20 al F. 38-40-41-42-43-46-47-48-49- 50-58-59-62-63-64-65-
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
ACQUAPENDENTE	13.028	-	-	-	7.300	
ARLENA DI CASTRO	2.232	-	-	-	-	
BAGNOREGIO	1.262	-	-	-	-	
BARBARANO ROMANO	3.734	-	-	-	-	
BASSANO IN TEVERINA	1.210	-	-	-	-	
BASSANO ROMANO	3.746	-	-	-	-	
BLERA	9.279	-	-	-	-	
BOLSENA	6.352	-	-	-	-	
BOMARZO	3.980	-	-	-	-	
CALCATA	767	-	-	-	-	
CANEPINA	2.096	-	2.096	-	-	
CANINO	12.349	-	-	-	-	
CAPODIMONTE	6.125	-	-	-	-	
CAPRANICA	4.874	-	-	-	-	
CAPRAROLA	5.747	-	-	-	4.680	da F. 1 a F. 36-39-44
CARBOGNANO	1.725	-	-	-	-	
CASTEL SANTELIA	2.398	-	-	-	-	
CASTIGLIONE IN TEVERINA	1.996	-	-	-	-	
CELLENO	2.459	-	-	-	-	
CELLERE	3.716	-	-	3.716	-	
CIVITACASTELLANA	8.328	-	-	-	-	
CIVITELLA D'AGLIANO	3.289	-	-	-	-	
CORCHIANO	3.290	-	-	-	-	
FABRICA DI ROMA	3.473	-	-	-	-	
FALERIA	2.570	-	-	-	-	
FARNESE	5.295	-	-	5.295	-	
GALLESE	3.730	-	-	-	-	
GRADOLI	3.751	-	-	3.751	-	



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

MISURA 211

**“indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone
montane” Pagamenti**

MISURA 212

**“indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse
dalle zone montane**

AVVISO PUBBLICO

Annualità 2008

ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ED IMPEGNO TECNICO**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Mis 211 - 212**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO***(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

1 sottoscritt _____

Titolare della domanda n. _____ CUA _____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Misura 211/212 “Indennità zone montane - Indennità zone diverse dalle montane” - Bando approvato con DGR n.....del

Misura 211 “Indennità zone montane” Misura 212 “Indennità zone diverse dalle montane” **DICHIARA**

- di rispettare a partire dal giorno successivo alla liquidazione dell'indennità, gli obblighi previsti dal PSR per la Misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi, fino alla conclusione del periodo di impegno, su tutta la superficie agricola aziendale,
- di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell'indennità richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità individuati per la selezione delle domande:

Misura 211 – indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane -		
CRITERI DI SELEZIONE		
Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione
Priorità assoluta	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE			
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio
Priorità relative per modalità di adesione misura	1 ZM	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 ZM	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	22
	3 ZM	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	20
	4 ZM	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
Priorità relative soggettive	5 ZM	Giovane agricoltore	10
	6 ZM	Imprenditrice donna	5
TOTALE			100

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione
Priorità assoluta	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione misura	1 Zs	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33	
	2 Zs	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	22	
	3 Zs	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	20	
	4 Zs	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10	
Priorità relative soggettive	5 Zs	Giovane agricoltore	10	
	6 Zs	Imprenditrice donna	5	
TOTALE			100	

4. di essere a conoscenza che se, la domanda di aiuto è istruita con esito negativo o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
5. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e con le norme contrattuali, nelle diverse forme previste;
6. che tutta la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati nella domanda di aiuto sono custoditi presso l'ente o l'organismo responsabile della tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale denominato _____ al seguente indirizzo _____, dove, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo, è accessibile e, se necessario, riproducibile, e dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno;
7. che quanto riportato nel presente modulo ed in tutta la documentazione presentata a corredo della domanda dell'Organismo Pagatore risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.